



Decreto Dirigenziale n. 123 del 18/04/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 10 Settore provinciale del Genio Civile - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI CAPACCIO (SA) - CONCESSIONE DEL TERRENO DEMANIALE DI MQ 2.222, SITO ALLA LOCALITA' SORGENTI CAPO DI FIUME, COSTITUITO DA AREE EX ALVEO DEL PREDETTO CORSO D'ACQUA, INDIVIDUATO IN CATASTO AL FOGLIO 35, IN CORRISPONDENZA DELLE PARTICELLE NN. 9, 10 E 11, A SERVIZIO DI ATTIVITA' RISTORATIVA. DITTA: MITHOS DI ANTONIO CHIACCHIARO & C. S.A.S. - PRAT. 2431 BD

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI SALERNO

PREMESSO

- Che con istanza del 18.11.2011, acquisita agli atti di questo Settore in data 21.11.2011 prot. n. 880777, il sig. Chiacchiaro Antonio, nato a Battipaglia il 23.07.1970 e residente a Capaccio in via Magna Grecia n. 218, C.F. CHC NTN 70L23 A717S, in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società " Mithos di Antonio Chiacchiaro & C. s.a.s." con sede in Capaccio alla via Nazionale, 134, C.F. 02723350654, ha chiesto la concessione del terreno demaniale di mq 2.222, sito alla località Sorgenti Capo di Fiume, costituito da aree ex alveo del predetto corso d'acqua, individuato in catasto al foglio 35, in corrispondenza delle particelle nn. 9, 10 e 11, a servizio di attività ristorativa.
- Che in seguito ad istruttoria della pratica ed a sopralluogo tecnico in zona è stata chiesta documentazione tecnica integrativa per una più esauriente illustrazione, sia grafica che descrittiva, delle aree oggetto di richiesta di concessione;
- Che sulla scorta di tale integrazione, trasmessa con nota del 21.12.2011, acquisita agli atti di questo Settore in data 23.12.2011, prot. n. 976740, ed alla luce del sopralluogo precedentemente effettuato è emerso che l'area demaniale, di mq. 2.222, risulta essere perfettamente integrata con le aree circostanti di proprietà della ditta richiedente ed il suo utilizzo compatibile con l'assetto idraulico della zona.
- Che sull'area oggetto della presente concessione la ditta richiedente ha realizzato sine titolo una struttura adibita a sala ristorante costruita con elementi in acciaio per la parte in elevazione ed in calcestruzzo armato per le fondazioni. Per tale struttura la società proprietaria, non avendo alcun titolo abilitativo, ha presentato a questo Settore richiesta di autorizzazione sismica in sanatoria ai sensi dell'art.10 della L.R. n.19 del 28.12.2009 che è stata rilasciata con provvedimento n.503 del 23.02.2011 e della quale è stata notiziato il comune di Capaccio e la Procura della Repubblica di Salerno.
- Che con nota del 05.04.2012 prot. 267932 questo Settore, nel comunicare il proprio parere favorevole al rilascio della concessione, ha chiesto il pagamento delle indennità di occupazione per gli anni 2002-2011 di € 36.813,38, comprensivo dell'imposta regionale del 10% dovuta ai sensi della L. n. 281/1970 e degli artt. 7, 8 e 9 della L.R. n. 1/1972 nonché la costituzione del deposito cauzionale, pari a due annualità base, di € 12.787,00;

CONSIDERATO

- Che la ditta ha provveduto al pagamento dell'importo di € 7.362,68, codice tariffa 1518, con bonifico n. 00001281217, eseguito in data 10.04.2012 sull'IBAN IT59 A076 0103 4000 0002 1965 181 intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria – Napoli. Si precisa che tale importo rappresenta la 1a delle cinque rate con le quali è stato suddiviso l'importo di € 36.813,38, relativo alle indennità di occupazione per il periodo 2002-2011, ed oggetto della procedura di rateizzazione autorizzata per le vie brevi da questo Settore e che con il presente atto si formalizza. Si stabilisce inoltre che le successive 4 (quattro) rate di € 7.362,68, maggiorate di interessi legali, dovranno essere corrisposte entro le scadenze del 31.03.2013, 31.03.2014, 31.03.2015 e 31.03.2016;
- Che la ditta ha provveduto altresì, a garanzia dell'importo cauzionale di € 12.787,00, a stipulare polizza fideiussoria bancaria n. 6134 con la BCC Capaccio-Paestum, con effetto dal 12.04.2012 fino al sessantesimo giorno successivo alla scadenza della concessione.
- Che il sig. Chiacchiaro Antonio ha presentato autocertificazione, con riferimento alla sua posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;
- Che l'utilizzazione dell'area demaniale in argomento è compatibile con la natura idraulica dell'area;

VISTO

- il R.D. n. 368 dell'08.05.1904;
- il R.D. n. 523 del 25.07.1904;
- la Legge n. 281 del 16.05.1970;
- la L. R. n. 1 del 26.01.1972;
- l'art.19 della L. R. n. 29 del 14.05.1975;
- la Legge n. 319 del 1976;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
- la L. R. n. 47 del 25.10.1978;
- la Legge n. 165 del 26.06.1990 (minimo ricognitorio);
- la L. R. n. 537 del 24.12.1993 (rideterminazione del canone);
- la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;
- la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
- il D.P.C.M. 12.10.2000;
- la Delibera di G. R. n. 5154 del 20.10.2000;
- la Delibera di G. R. n. 5784 del 28.11.2000;
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- la L.R. n. 7 del 30.04.2002;
- la Delibera di G. R. n. 2075 del 29.12.2002;
- la Legge Regionale n. 1 del 27.01.2012;
- la Delibera di G. R. n. 24 del 14.02.2012.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della U.O. 08 arch. Baldo AMATO e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento:

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, di rilasciare alla ditta " Mithos di Antonio Chiacchiaro & C. s.a.s." con sede in Capaccio alla via Nazionale, 134, C.F. 02723350654, rappresentante legale sig. Chiacchiaro Antonio, nato a Battipaglia il 23.07.1970 e residente a Capaccio, in via Magna Grecia n. 218, C.F. CHC NTN 70L23 A717S, la concessione del terreno demaniale di mq 2.222, sito alla località Sorgenti Capo di Fiume, costituito da aree ex alveo del predetto corso d'acqua, individuato in catasto al foglio 35, in corrispondenza delle particelle nn. 9, 10 e 11.

Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

Art.1 – il cespite demaniale in argomento di mq 2.222, così come individuato sui grafici allegati alla richiesta di concessione che restano depositati presso questo Settore, è dato in concessione nello stato in cui si trova a servizio dell'attività ristorativa esercitata dalla citata società.

Sono tassativamente vietate:

a) ogni destinazione diversa da quella stabilita;

b) modificazioni alla quota topografica del terreno in concessione ed alle sponde del corso d'acqua, nonché la realizzazione di strutture fisse sul terreno;

Art.2 - la concessione ha durata di anni 6 (sei) a partire dal 01.01.2012 e scadenza il 31.12.2017. Al termine la ditta concessionaria dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione che dovrà essere richiesta almeno tre mesi prima della scadenza;

Art.3 – la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone che, per l'anno 2011, è fissato in € 7.410,25, codice tariffa 1518. Il deposito cauzionale di € 12.787,00, codice tariffa 1519, è stato garantito da polizza fidejussoria bancaria n. 6134 emessa il 12.04.2012 dalla Banca di Credito Cooperativo di Capaccio Paestum con validità dalla data di emissione fino al sessantesimo giorno successivo alla data di scadenza della presente concessione. Tale polizza sarà svincolata, a richiesta della ditta, al rilascio dell'area demaniale, previo accertamento da parte di funzionari del Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;

Art.4 - per gli anni successivi il pagamento del canone, aggiornato secondo gli indici ISTAT e con l'applicazione della tassa regionale del 10%, salvo eventuali conguagli, dovrà effettuarsi entro il 31 Gennaio di ogni anno – sul C/C n° 21965181, codice tariffa 1518, intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli - rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, oltre all'importo del canone, la ditta dovrà corrispondere l'ulteriore importo di € 7.362,68, maggiorato di interessi legali, derivante dal rateizzo concesso come formalizzato nel "CONSIDERATO" del presente provvedimento;

Art.5 - è espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o uso diverso dell'area demaniale. In caso di inosservanza del divieto, salva la facoltà dell'Amministrazione della risoluzione del contratto e salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, il concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale;

Art.6 - l'Amministrazione ha la facoltà di rivedere ed aggiornare le condizioni contrattuali, in dipendenza di diverse disposizioni legislative, nonché di sottoporre gli atti, se del caso, all'esame di congruità. Il concessionario sarà, in tal caso, tenuto a pagare l'eventuale maggiorazione;

Art.7 - l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi danno derivante dall'uso dell'area, sia in dipendenza di eventi naturali, sia in dipendenza di eventi prodotti da attività umana;

Art.8 - il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente ed indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;

Art.9 - la concessione viene rilasciata ai soli fini idraulici ai sensi dei RR.DD. n. 523 del 25/07/1904 e n. 368 del 08/05/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi. Si precisa che costituendo le opere modifica del territorio, interessanti aree appartenenti al Demanio dello Stato, le stesse non si sottraggono al controllo comunale di conformità ai vigenti strumenti di pianificazione ed in particolare all'esercizio della potestà repressiva del comune, in presenza di accertati abusi, spettando al comune la vigilanza sul rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia del proprio territorio. La ditta dovrà pertanto fornirsi, anche con riferimento allo svolgimento dell'attività ristorativa svolta, di eventuali titoli abilitativi da parte del comune di Capaccio in mancanza dei quali la presente concessione non potrà più essere rinnovata.

Art.10 - il concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 523/1904 e n. 368/1904, che si intendono qui integralmente trascritti, e dovrà permettere l'accesso al personale degli Enti che hanno competenza sulla sorveglianza dei beni dello Stato;

Art.11 - il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;

Art.12 - l'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire sull'area concessa qualsiasi iniziativa di interesse pubblico che fosse necessaria, nonché di modificare od alterare in qualunque tempo e modo, per qualsiasi motivo, le modalità e le cose concesse;

Art.13 - nel caso che, durante il periodo di concessione e per qualsiasi motivo, la superficie dell'area concessa venisse aumentata di oltre un ventesimo, il canone sarà aumentato proporzionalmente alla superficie stessa, con decorrenza dall'annualità successiva alla esecuzione degli stessi;

Art.14 - la concessione può essere revocata in ogni momento e con semplice diffida da parte dell'Amministrazione:

- se si manifestassero esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione dell'area concessa all'utilizzazione privatistica;
- se il concessionario contravviene alle disposizioni elencate nel presente decreto;
- se l'Amministrazione per sue insindacabili ragioni, non ritenesse più compatibile la presente concessione.

In tali casi nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà al concessionario;

Art.15 - in caso di cessazione o revoca della concessione, il concessionario è obbligato, nel termine che gli verrà assegnato e a sue spese, a demolire ogni opera eventualmente eseguita, rimettendo il terreno nelle condizioni antecedenti alla concessione. Rimane ferma comunque, la facoltà dell'Amministrazione di acquisire a sua scelta e gratuitamente, le opere medesime senza pretendere la demolizione. Il

concessionario potrà rinunciare alla concessione prima del termine di scadenza, di cui all'art. 2, dandone formale comunicazione unicamente a mezzo raccomandata, da inviare al Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, che dovrà pervenire almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso di rinunce pervenute oltre tale termine il concessionario sarà comunque tenuto al pagamento per intero del canone relativo all'anno successivo. La riconsegna del bene da parte del concessionario potrà avvenire non prima di 90 giorni dalla notifica della formale comunicazione del bene. In caso di inadempienza l'Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 3 fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni prodotti al bene dalla inosservanza di tale prescrizione;

Art.16 - il concessionario rinunzia fin da ora a qualsiasi indennità per migliorie, addizioni e trasformazioni che, sempre nel rispetto dei predetti divieti, dovesse apportare all'area;

Art.17 - è vietato al concessionario di imporre e/o permettere che altri impongano servitù di qualsiasi natura sull'area concessa, con obbligo di denunciare quelle servitù abusive che riscontrasse esistere sulla stesso, sotto pena dei danni e delle spese;

Art.18 - per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate tutte le norme vigenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del codice civile;

Art.19 - la concessione è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nonché il ripristino delle servitù prediali e demaniali;

Art.20 - tutte le eventuali spese relative al presente atto sono a carico del concessionario;

Art.21- il presente decreto è vincolante ed impegnativo sin da questo momento per il concessionario per quanto attiene agli obblighi assunti.

Di inviare il presente provvedimento:

- All'A.G.C. LL.PP. - OO.PP.;
- Al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- Al Settore Entrate e Spese di Bilancio per competenza;
- Alla ditta Mithos di Antonio Chiacchiaro & C. s.a.s.;
- Al comune di Capaccio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR territorialmente competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi e nei termini fissati dalla legge.

Il Dirigente del Settore
Ing. Vincenzo Di Muoio